



CERTIFICATO N. 50 100 14484 - Rev. 004

I.S.I.S. Nautico “Tommaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani”

Dirigenza e Sede amministrativa P.zza Hortis, 1 - 34123 Trieste

Tel. 040 300888 - 300683

Sede di Via Campanelle 266 – 34149 Trieste

Tel. 040 395565

C.F. 80017410327 Partita Iva: 01017760321

e-mail: tsis00200t@istruzione.it - tsis00200t@pec.istruzione.it

Circolare n° 14

Agli alunni

Alle famiglie

Ai docenti

Al personale ATA

Sito

Oggetto: Divieto di introduzione di alcol a scuola.

Il Preside ricorda che è vietato introdurre e consumare alcol all'interno dei locali scolastici. I soggetti trasgressori vengono puniti secondo le norme regolamentari e di legge qui sotto evidenziate.

La legge n. 48 del 18 aprile 2017 ha, finalmente, riordinato il quadro legislativo in merito alla vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni, in Italia, modificando in parte la legge n.125 del 2001.

Tale legge, che converte il D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017, ha stabilito il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18. Da evidenziare che si specificano due termini diversi: “vendita” e “somministrazione”, intendendo con il primo l'atto di portare via quanto acquistato, con il secondo l'atto di bere l'alcolico nel luogo in cui è stato acquistato. In questo modo, si colpiscono sia i luoghi della somministrazione (bar e simili), che luoghi della vendita (supermercati, negozi di alimentari e così via).

In particolare, oggi in Italia è un **reato somministrare bevande alcoliche a minori di 16 anni**: chi infrange tale divieto può essere punito con l'arresto fino a 1 anno (art. 689 del Codice penale).

Invece, **la vendita di alcolici a minori di 16 anni** può comportare sospensione della licenza commerciale.

Diversamente, è considerato solo un **illecito di natura amministrativa la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni di età compresa tra 16 e 18 anni**: tale infrazione è punita con sanzione pecuniaria che oscilla tra i 250 ed i 1000 euro (come era già previsto nell'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125). Se il commerciante risulta recidivo, la seconda sanzione consta di una sospensione di 3 mesi della licenza commerciale e di una sanzione tra i 500 ed i 2000 euro.

Il Preside ricorda che la scuola, come comunità educante, avrà cura di organizzare attività formative e dibattiti per sensibilizzare gli/le studenti/esse.

Trieste, 8 settembre 2023

Il Dirigente Scolastico

Francesco Fazari

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993*